

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MONTELEONE, CARUSO Antonino,
MAGLIOCCHETTI, CASTELLANI Carla e BORNACIN**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 APRILE 1998

Norme di modifica all’articolo 1 della legge 18 aprile 1962,
n. 230, recante disciplina del contratto di lavoro a tempo
determinato dei lavoratori assunti dalla Rai-Radiotelevisione
Italiana spa

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende porre un effettivo rimedio alla situazione, divenuta ormai insostenibile, in cui versano i lavoratori assunti nei vari settori, con contratto *ex lege* 18 aprile 1962, n. 230, e successive modifiche, dalla RAI-Radiotelevisione Italiana spa. Si tratta dei giornalisti professionisti e pubblicisti con attività giornalistica prevalente od esclusiva (distinzione che la Federazione della stampa è in procinto di sopprimere nel nuovo Statuto, che andrà in vigore dal 1° gennaio 1999 e che accorperà le due figure in quella dei «giornalisti professionali» con identici diritti e benefici ivi compresa l'identica applicazione delle varie norme del contratto di lavoro giornalistico), dei registi-programmisti, degli addetti a vario titolo alle segreterie di redazione e più in generale del personale tecnico.

Con il ricorso a centinaia di contratti a termine stipulato ogni anno, la RAI-Radiotelevisione italiana spa non solo maschera in pauroso vuoto d'organico ma mortifica anche la legittima aspettativa ad un rapporto di lavoro stabile per chi, all'interno dell'azienda, ha già maturato le sue professionalità e ha magari dovuto rinunciare anche ad altre opportunità di lavoro.

Occorre in sostanza prevedere una regolamentazione dell'utilizzo del contratto a termine per i lavoratori assunti dalla RAI-Radiotelevisione italiana spa, stabilendo nella sostanza una priorità di assunzione per chi ha già lavorato ripetutamente nell'azienda ed una graduatoria ad esaurimento per coloro che abbiano una minore anzianità di rapporto, evitando così di continuare ad «ingrossare» la RAI con altro personale esterno. Si tratta di una palese esigenza che viene lamentata ripetutamente da alcune categorie di «col-

laboratori esterni», come ad esempio quella dei giornalisti pubblicisti con attività giornalistica prevalente od esclusiva oppure il personale tecnico e di segreteria, per le quali alcune «scorciatoie» preferenziali (per esempio quella dei giornalisti professionisti disoccupati, chiamate nominative e graduatorie esterne del collocamento) hanno sortito molto spesso l'esclusione da successivi rapporti di lavoro anche a tempo indeterminato, con la RAI, a vantaggio di altri con meno anzianità di contratto o addirittura senza alcun preesistente rapporto. L'azienda radiotelevisiva di Stato ha bisogno di garanzie di professionalità e di meccanismi più trasparenti, in alternativa al concorso pubblico, sgombrando il sospetto che troppe volte i meccanismi di ingresso nel sistema siano affidati all'improvvisazione o, peggio ancora, all'arbitrio del dirigente di turno e a condizionamenti esterni che decidano, in base a logiche molto discutibili, chi far lavorare e chi no. Tale prassi, per certi versi odiosa e che è bene conosciuta alla direzione del personale RAI - se è vero che l'azienda pensa di tutelarsi in tal senso utilizzando la pratica ormai istituzionalizzata della transazione, vero e proprio atto di rinuncia ad ogni diritto pregresso in cambio di nuovi contratti o della stessa indennità di fine rapporto - è all'origine di numerose cause promosse contro la RAI dal personale a contratto. Si tratta di dispute dolorose per i lavoratori e parecchio costose per l'azienda, che continua a distrarre preziose risorse economiche per difendersi non rinunciando comunque a tale atteggiamento. Le modifiche proposte mirano dunque a garantire un graduale e progressivo assorbimento di tutti quei lavoratori assunti in precedenza

dalla RAI con contratto a termine, nei vari settori, conferendo ad ognuno di essi la qualifica giuridica di «precario» e sganciandola quindi da accordi sindacali interni e graduatorie non pubbliche e a volte discutibili. Il disegno di legge prevede anche in via transitoria la possibilità, per

il suddetto personale, di concorrere pubblicamente fermo restando il possesso del titolo richiesto per il profilo professionale onde offrire una possibilità ulteriore a coloro che hanno già occupato, anche solo temporaneamente, ruolo e posizione messi a concorso.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I lavoratori assunti almeno una volta, nei vari settori, dalla RAI-Radiotelevisione italiana spa con contratto di lavoro giornalistico e non, a tempo determinato o ad esso assimilabile, sono considerati precari. Fermo restando il possesso del prescritto titolo di studio e in deroga agli altri requisiti richiesti, ad essi è consentita nei rispettivi settori la partecipazione ai pubblici concorsi indetti dalla RAI-Radiotelevisione Italiana spa.

Art. 2.

1. La lettera *b)* del secondo comma dell'articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230, è sostituita dalla seguente:

«*b)* quando l'assunzione abbia luogo per sostituire lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto di conservazione del posto, semprechè nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione. Nel rispetto delle modalità e delle norme previste dai contratti nazionali di categoria, per le sostituzioni di personale giornalistico e non dipendente della RAI-Radiotelevisione italiana spa viene data priorità di utilizzo ai lavoratori già assunti precedentemente dalla RAI-Radiotelevisione italiana spa con contratto di lavoro a tempo determinato di cui alle lettere *b)* ed *e)* del presente comma. Tali assunzioni saranno regolate in base alla graduatoria di cui alla lettera *e)* del presente comma».

Art. 3.

1. La lettera *e)* del secondo comma dell'articolo 1 della legge 18 aprile 1962,

n. 230, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

«*e*) nelle assunzioni del personale giornalistico e non con riferimento a specifici spettacoli o specifici programmi radiofonici o televisivi di rete ovvero di testata. I lavoratori assunti dalla RAI-Radiotelevisione italiana spa con contratto di lavoro giornalistico e non, a tempo determinato o ad esso assimilabile, stipulato una volta all'anno per almeno cinque anni anche ai sensi della lettera *b*) del presente comma, sono assunti in via prioritaria a tempo indeterminato purchè abbiano raggiunto complessivamente almeno cinquecento giornate contributive. L'assunzione avviene nel corso dei dodici mesi successivi e prevede l'inserimento del lavoratore nel rispetto della professionalità acquisita nel corso del rapporto di lavoro a tempo determinato».

2. Allo scopo di consentire, al raggiungimento di complessive cinquecento giornate lavorative, le stesse modalità di assunzione a tempo indeterminato di cui alla lettera *e*) del secondo comma dell'articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230, come modificato dal comma 1 del presente articolo, ai lavoratori assunti nei vari settori con contratto giornalistico e non dalla RAI-Radiotelevisione italiana spa, a tempo determinato o ad esso assimilabile e che non risultino in possesso dei requisiti di cui alla predetta lettera, viene data priorità nelle assunzioni a tempo determinato, con l'individuazione di apposite graduatorie ad esaurimento su scala nazionale. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Direzione del personale della RAI-Radiotelevisione italiana spa procede, per il personale giornalistico e non, all'individuazione di tali graduatorie, che verranno aggiornate ogni dodici mesi e saranno pubbliche. Nella composizione delle graduatorie suddette si tiene conto dell'anzianità di primo contratto, del titolo di studio, delle giornate lavorative prestate e dei periodi di rapporto, anche di collaborazione, complessivamente instaurati a

vario titolo fra il lavoratore e la RAI-Radiotelevisione italiana spa.

3. Nelle strutture e redazioni regionali o centri di produzione viene data priorità di utilizzo ai lavoratori assunti in precedenza dalla RAI-Radiotelevisione italiana spa nei vari settori con contratto giornalistico e non, a tempo determinato o ad esso assimilabile, tenendo conto dei requisiti di cui alla composizione della graduatoria di cui al comma 2.

